

**RECUPERO E RESTAURO EDIFICIO DI VIA CORTE D'APPELLO 16 – CURIA  
MAXIMA. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI  
TECNICI PROFESSIONALI DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE  
ESECUTIVA ALL'ING. FRANCESCA ARDUINO  
ESTENSIONE INCARICO**

CUP C17B24000000004

CIG Z943648C6F

completamento servizio anno 2025

\* \* \* \* \*

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, arch. Eros Primo, domiciliato per la carica in Torino, piazza IV Marzo 19, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 386 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018- 06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, ed il professionista individuato nella persona dell'ing. Francesca Arduino, (di seguito denominato Professionista) C.F. OMISSIS, con studio in Torino, via Mazzini 10 - C.A.P. 10123 Partita I.V.A. 10098370017, in esecuzione della determinazione dirigenziale Atto n. DD 1888/2025 del 31 marzo 2025, che qui si intendono integralmente richiamate;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO**

L'Amministrazione affida al Professionista suindicato, relativamente ai lavori di  
“Recupero e restauro dell'edificio di via Corte d'Appello 16 – Curia Maxima”,

l'incarico di Direttore Operativo con le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Essendo gli interventi previsti in analogia e in prosecuzione di quelli in corso con l'appalto "Manutenzione straordinaria Palazzo Civico e fabbricati comunali circoscrizione 1 - anno 2021", si è ritenuto opportuno estendere l'incarico di "Coordinatore in materia di sicurezza nella fase di esecuzione" (CIG Z943648C6F) affidato con determinazione dirigenziale DD 3271/2022 del 15 luglio 2022

L'incarico originario è stato conferito ai sensi e con le modalità del disposto di cui agli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 lett. a), 95 comma 3b a contrariis del D.Lgs. 50/2016, in quanto il Professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, nonché di adeguato curriculum professionale conservato agli atti della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, considerata la particolarità dell'intervento e di adeguata copertura assicurativa, da esibire alla Committenza, contro tutti i rischi inerenti l'incarico, attiva alla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni, pena annullamento dell'affidamento.

#### **Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI**

L'incarico è da svolgere con le stesse modalità previste nel contratto approvato con determinazione dirigenziale atto n. 3271/2022 del 15 luglio 2022 e firmato in data 30 gennaio 2023.

#### **Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO**

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non potrà avvalersi del subappalto. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

Il Professionista dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. e al D.M. 49/2018, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La redazione degli elaborati / documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati.

Inoltre è richiesto al Professionista, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, di effettuare un numero minimo di 2 (due) visite settimanali al cantiere, oltre a garantire la sua presenza ogni qual volta le fasi lavorative lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

#### **Art. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 1.504,13 mediante polizza fidejussoria 2025/50/27/16664 emessa da Reale Mutua il 28 aprile 2025 come previsto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE**

Il compenso complessivo teorico è stato calcolato in coerenza con quello inizialmente previsto e ammonta ad € 23.799,89 come da preventivo di parcella redatto dal competente ufficio del Servizio Ispettorato Tecnico pervenuta con nota prot. 65 del 10 gennaio 2025. Il compenso teorico dell'adeguamento ammonta ad € 3.704,76 oltre contributi previdenziali derivato dall'importo complessivo di € 23.799,89 meno l'importo a base di gara dell'incarico precedentemente stabilito di € 20.095,13.

Al netto del ribasso del 59,40% offerto dal professionista in sede di affidamento, l'effettivo compenso da corrispondere per la prestazione ammonta pertanto a € 1.504,13.

Il Professionista accetta tale importo quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo lordo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP.

La mancanza alle prescrizioni di cui agli art. 2 e 3 e conseguente verifica di conformità negativa comporterà una riduzione del compenso e nei casi più gravi la risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

L'onorario ed i compensi di cui sopra, verranno corrisposti all'emissione del certificato di ultimazione lavori, previa verifica di conformità della prestazione.

Il Professionista sarà tenuto alla presentazione, per il corrispettivo dovuto, di regolari fatture ex art. 21 D.P.R. 633/1972 e art. 184, commi 1 e 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento delle stesse (data protocollo), ex art. 4 commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 per le particolari circostanze relative alla vigente situazione economica al momento della stipula del presente atto, previa verifica della regolarità contributiva. Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

Il Professionista, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con mutuo Cassa DDPP.

#### **Art. 7 - ONERI ACCESSORI**

Saranno altresì rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali il contributo Inarcassa 4% e I.V.A. 22%, se dovuti.

#### **Art. 8 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento, oltre che al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, alle vigenti leggi in materia di LL.PP. e, per quanto compatibile, al Codice Civile.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati necessari per

l'esecuzione degli obblighi di legge derivanti dall'incarico conferito al Professionista, e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopra citato regolato dal presente contratto.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

#### **Art. 9 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA**

Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

#### **Art. 10 - RECESSO**

L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla propria parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso del Professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile.

#### **Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex art. 1454 Codice Civile.

Nel caso invece del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, la risoluzione opererà di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

La risoluzione opererà di diritto ex art. 1456 Codice Civile sia nel caso del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, sia nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli articoli 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con Deliberazione G.C. 2013 07213/004 del 10/12/2013.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

#### **Art. 12 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del R.U.P. nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta.

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino.

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

#### **Art. 13 - ESECUTIVITÀ**

In ottemperanza al disposto dell'art. 32, commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 29, comma 1 del vigente Regolamento Comunale per i Contratti della Città n. 386, il Professionista ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico, che qui si intende integralmente richiamato.

#### **Art. 14 - REGISTRAZIONE**

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette ad IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.



Firmato digitalmente da:  
ARDUINO FRANCESCA  
**IL PROFESSIONISTA**  
Firmato il 13/05/2025 16:12  
Seriale Certificato: 3658444  
Valido dal 14/06/2024 al 14/06/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**IL DIRIGENTE  
E RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**  
arch. Eros PRIMO



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (corrispettivo professionale), Art. 6 (modalità di liquidazione dei compensi professionali), Art. 9 (spese a carico del professionista), Art. 10 (recesso), Art. 11 (risoluzione del contratto), Art. 12 (risoluzione delle controversie).

Il professionista dichiara, inoltre, di avere assolto al pagamento dell'imposta di bollo per complessivi Euro 32,00 relativi al presente contratto mediante modello F 24, a cui è stato attribuito dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate il numero di protocollo telematico B0321101001250425 0621374 in data 25 aprile 2025 e il cui addebito effettuato dalla banca di appoggio della professionista è agli atti.



**IL PROFESSIONISTA**  
Firmato digitalmente da:  
Ing. Francesca ARDUINO  
ARDUINO FRANCESCA  
Firmato il 13/05/2025 16:11  
Seriale Certificato: 3658444  
Valido dal 14/06/2024 al 14/06/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA